

“La Buona Scuola”: perché NO a questa legge

Schede di lettura *della legge di riforma della scuola*



PERCHÉ NO A QUESTA LEGGE SULLA SCUOLA

Un impianto arretrato e autoritario che peggiorerà la qualità dell'istruzione.

Profili di incostituzionalità. Eccesso di deleghe.

Assunzioni: dal rispetto del diritto alla stabilizzazione dei precari a ulteriori ingiustizie.

Trasformazione delle scuole in aziende cancellando libertà fondamentali.

La legge approvata allarga le disuguaglianze sociali e territoriali riportando indietro la scuola pubblica. La mobilitazione unitaria continua.

La FLC CGIL darà battaglia e spiega punto per punto i motivi del suo no.

PREMESSA

La legge sulla scuola approvata il 9 luglio in Parlamento rompe per la prima volta dal dopoguerra il nesso costituzionale tra istruzione e uguaglianza, istruzione e libertà di insegnamento, istruzione e democrazia. La legge oltre a essere disorganica e velleitaria, verbosa e inconcludente sulle questioni di fondo è sorretta da un impianto a/costituzionale, cioè indifferente ai principi connettivi della Repubblica.

Con una logica mercantile e populista, viene utilizzata l'immissione in ruolo dei precari per avere in cambio mano libera su terreni delicati e decisivi per garantire nelle scuole e nel Paese libertà e democrazia.

Nella logica governativa, il **do** dell'immissione in ruolo – peraltro molto lontano dal necessario per superare il precariato e per non calpestare diritti maturati (vengono tagliati fuori almeno altri 100.000 precari) e molto lontano anche da quanto promesso dallo stesso Governo (150mila assunzioni) – dovrebbe fare accettare alla scuola anche l'**ut des**: in pratica una profonda devastazione dei principi costituzionali.

La libertà di insegnamento, il pilastro civile su cui si regge - e attraverso cui viene garantito - il diritto all'apprendimento, viene, con colpi ben assestati, annullata: sottomettere i docenti alla chiamata discrezionale significa renderli sudditi per ottenere la riconferma nella sede di lavoro, vuol dire superare l'imparzialità dello Stato nei confronti dei suoi funzionari e vuol dire negare diritti e dignità: tutto il contrario di quel che serve per educare spiriti liberi e indipendenti.

Al medesimo risultato, con l'aggravante dell'invilimento professionale, portano le erogazioni in denaro affidate annualmente al dirigente scolastico, piegato ad interpretare un ruolo che esula dalle sue prerogative e possibilità. Lo stesso dirigente subisce una valutazione ormai in mano alle burocrazie amministrative e non alla competenza di organi e procedure che il contratto dei dirigenti aveva disegnato.

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, che pure aveva avuto nel 2001 sanzione costituzionale (art. 117), è d'un tratto interpretata come autonomia personalistica del capo dell'istituzione scolastica: gli organi collegiali sono derubricati a organi ancillari della volontà di uno solo che detta gli indirizzi. La collegialità (volontà deliberativa plurale) è sottomessa alla decisione di un organo monocratico. In questo modo la figura del dirigente perde i suoi connotati di rappresentanza di una comunità locale educante per diventare l'esecutore di una volontà amministrativa.

Viene data attuazione all'assunto incostituzionale del documento del settembre 2014 sulla cosiddetta "La Buona Scuola": lo Stato da solo non ce la può fare, dobbiamo ricorrere al privato. E vi si ricorre consentendo sgravi fiscali per le donazioni anche alle scuole private: il privato che istituisce le sue scuole otterrà anche gli sgravi per le donazioni che farà a se stesso. Coloro che mandano i propri figli nelle scuole pubbliche non avranno nessun beneficio. Viene negato il diritto allo studio e in questa maniera aumenterà la dispersione scolastica. Ci sono gli altri aspetti inaccettabili della legge.

Fra questi: la velleità di voler perseguire ben 18 obiettivi storici e mai raggiunti della scuola italiana, grazie ad un organico funzionale che sarà adibito in primis a supplenze; la congerie impressionante di deleghe che il Governo si riserva su di una infinità di corpose materie; la alternanza scuola/lavoro concepita non, come dovrebbe essere, come una modalità della didattica, ma semmai come ingresso precoce nel lavoro. Il Ministro Poletti anticipa l'apprendistato a 15 anni: *una scuola di classe plasticamente dimostrata, nei percorsi scuola lavoro, da un orario di 400 ore per i ragazzi dei tecnici e professionali e solo la metà per i licei*. La conseguenza è che ci saranno meno ore di materie ordinarie e quindi meno cultura e più addestramento in azienda.

Per non essere disturbato nella sua cavalcata anticostituzionale e aziendalista, il Governo ha sancito nella legge che tutti gli atti applicativi della stessa non debbono passare attraverso il parere del CSPI, l'organo consultivo della scuola. Il MIUR, dopo aver tentato di evitarne l'elezione, è stato costretto dalla FLC CGIL, con la sua vittoriosa battaglia politica e giudiziaria, ad indire le elezioni che si sono tenute il 28 aprile 2015. Il Governo non si aspetti che la scuola assisterà inerte all'accantonamento del suo organo consultivo.

Ma, dal 1 settembre, non sarà certamente solo questo il terreno della nostra iniziativa: unitariamente, su tutto ciò che abbiamo denunciato come incostituzionale e contrario alla professionalità dei nostri rappresentati, inizierà una lotta costante e duratura, che riguarderà, luogo di lavoro per luogo di lavoro, ogni aspetto: giudiziario, politico, sindacale, economico, salariale. Con l'obiettivo che ciò che è da noi ritenuto lesivo della costituzione e della norma preesistente (e non abrogata dalla nuova legge) non dovrà trovare applicazione a partire dai premi in denaro, alle assegnazioni arbitrarie dei posti, alle valutazioni meritocratiche. Rivendicheremo l'immediato rinnovo dei contratti nazionali per ristabilire regole, aumentare i salari e valorizzare le professionalità.

E certamente non dimenticheremo che vi è un settore grande e importante da tutelare, quello degli Ata esclusi dalle stabilizzazioni, esclusi dall'organico funzionale, ma colpiti dai tagli e dalle tante ovvietà contenute nel testo della legge.

Ma fra le tante priorità, attenderemo al varco il Governo sul rinnovo del contratto di lavoro; qui, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, esso non ha più alibi populistici da spendere. Dei lavoratori non si potrà occupare direttamente con le regalie elettorali (come gli 80 euro delle elezioni europee), ma dovrà fare i conti con il sindacato.

I nostri commenti argomento per argomento.

CHIAMATA DIRETTA DEI DOCENTI

Cosa accadrà

Con questa misura della chiamata diretta da parte del dirigente la legge di riforma si pone fuori dal binario costituzionale. Infatti un simile meccanismo condiziona la libertà di insegnamento dei docenti ed è contraria ai principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Gli effetti che prevediamo saranno nefasti per la qualità della didattica e per la tenuta della scuola pubblica. In sintesi:

- **lesione della libertà d'insegnamento** (art. 33 della Costituzione) perché i docenti saranno inevitabilmente "condizionati" dal giudizio del dirigente scolastico, visto che egli può non confermarli per il triennio successivo;
- **discrezionalità** tra docenti da lui ritenuti bravi e quelli da lui non ritenuti bravi; egli ovviamente sceglierà i "bravi" (art. 97 Cost. esige che la pubblica amministrazione agisca secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità; l'art. 41 della Carta di Nizza riconosce il diritto ad una buona amministrazione);
- **abbandono delle scuole in difficoltà**. Infatti i docenti bravi, potendo scegliere fra più scuole, convergerebbero verso scuole ritenute "migliori" (utenza selezionata e di élite) e non faticose (quartieri periferici e difficili), mentre i meno bravi, non scelti dal dirigente scolastico, sarebbero residualmente e d'ufficio assegnati alle scuole "difficili" (art. 3 della Costituzione su inclusività e pari opportunità);
- **classificazione delle scuole** e creazione automatica e scientifica di scuole "buone" e scuole "non buone". Tutto ciò aumenta, tra l'altro, anche il divario già esistente tra il nord e il sud del Paese.
- **Invasione delle prerogative negoziali** (cfr. art. 97 della Costituzione perché il contratto è lo strumento scelto dal legislatore per attuare il buon andamento e l'imparzialità della PA). Le ricadute sono molto pesanti, e tutte negative, sulla futura mobilità, sia territoriale che professionale. Chi vorrà spostarsi, ed anche se già di ruolo da anni, lo dovrà fare "solo" chiedendo un altro albo territoriale se vuole cambiare provincia (o territorio), oppure si dovrà comunque collocare nell'albo territoriale se vorrà cambiare anche solo la scuola nella stessa provincia in cui si trova. Come dire che, a regime, tutti i docenti (e non solo i nuovi assunti) avranno la titolarità negli albi territoriali e non più nelle scuole.

In concreto a decorrere dal 2016/2017 i ruoli del personale docente diventano regionali, ma suddivisi per "ambiti territoriali" che, di norma, avranno una ampiezza sub-provinciale. Entro il 30 giugno 2016 gli USR dovranno definire l'ampiezza di questi ambiti (comma 66). Solo i docenti già assunti alla data di entrata in vigore della legge, e quelli assunti nel 2015-2016 con le regole previgenti sui posti in organico di diritto, conservano la titolarità di scuola (comma 74). Il personale docente in esubero per il 2016/2017 o che vorrà partecipare alla mobilità territoriale o professionale, lo potrà fare solo per altri ambiti territoriali perdendo, di conseguenza, la titolarità di scuola.

Sempre a decorrere dal 1 settembre 2016, il dirigente scolastico individua il personale docente da assegnare ai posti "disponibili" dell'organico dell'autonomia della sua scuola (comma 18), fermi restando quelli che sono già titolari nella scuola (comma 73). La proposta che il dirigente scolastico fa è volta prioritariamente a coprire i posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, tenendo anche conto delle candidature pervenute dai docenti presenti nell'albo e tenendo conto delle precedenza di cui alla legge 104/92. L'incarico avrà durata triennale ed è rinnovabile in coerenza con il Pof.

L'incarico si perfeziona con l'accettazione da parte del docente. Il docente che riceve proposte da più scuole sceglie, chi non ne riceve nessuna viene assegnato d'ufficio, al termine, dall'USR.

Questa modalità, inoltre, modificherà radicalmente tutte le procedure di mobilità, sia territoriale che professionale.

Così le regole contrattuali sulla mobilità faticosamente messe a punto in quasi 30 di anni di concertazione non ci saranno più. Nulla si dice sulle modalità con cui si individueranno i perdenti posto, nulla si dice su come verrà effettuata la mobilità tra ambiti territoriali e nulla si dice neanche su come verranno trattate alcune categorie di personale che godono di tutele di legge (legge 104/92, maternità). Anche il perdente posto sarà individuato dal dirigente scolastico così come individua i docenti in entrata per ricoprire i posti disponibili? Con quali criteri l'USR assegnerà d'ufficio i docenti collocati nell'albo territoriale se non dovessero ricevere alcuna proposta dai dirigenti scolastici delle scuole di quel territorio, o nel caso in cui il docente stessi rifiuti le proposte ricevute?

Insomma, non solo con questa legge si stravolge in peggio tutta la mobilità del personale docente. Di più, si rischia che questa diventi del tutto discrezionale, se non addirittura "clientelare", e fatta al di fuori di qualsiasi regola condivisa e trasparente, come per tanti anni ha garantito il contratto. Questo meccanismo farà peggiorare il clima nelle scuole perché diventeranno terreno di pascolo per gli avvocati. Inaccettabile per i diritti dei singoli e per gli interessi generali.

Ci opporremo a questa legge con tutti gli strumenti disponibili. Affinché tutto questo non accada!

LA CARRIERA DEI DOCENTI

Merito e premialità e logiche sbagliate

La legge affronta con logiche sbagliate il tema della carriera dei docenti (noi preferiamo chiamarla valorizzazione professionale) che invece è un tema delicato da affrontare con metodi e strumenti diversi. Innanzitutto andava fatta discutere la docenza in modo da renderla protagonista della scelta migliore che porta a riconoscere la bravura didattica non tanto dei singoli quanto dei team educativi finalizzando il lavoro al raggiungimento di obiettivi legati alle scelte condivise negli organi collegiali. A questa pista di lavoro ne andavano aggiunte delle altre legate al contesto lavorativo e agli impegni quantificabili con la formazione obbligatoria come connettore. Fatta questa discussione, in un tempo definito, occorreva fissare dei principi generali e tramite un atto di indirizzo aprire le trattative all'Aran.

Una partecipazione condivisa al percorso decisionale avrebbe assicurato ricadute positive sulla didattica e sulla qualità dell'insegnamento tenendo presente che la nostra scuola è condivisione e cooperazione e collegialità, invece la scuola del governo è individualismo, operazione e competizione. Infatti nonostante le modifiche apportate nei vari passaggi parlamentari il dirigente scolastico rimane arbitro finale e incontrastato della scelta fra meritevoli e non meritevoli. Inoltre, ogni scuola avrà a disposizione non più di 15-18.000 euro lordi: se si volesse dare un premio diciamo dignitoso (intorno ai 1.500 euro lordi l'anno?) il risultato sarebbe di "premiare" 11-12 cosiddetti "bravi docenti". Visto che 8-10 docenti scelti dal dirigente scolastico costituiranno lo staff quali coordinatori organizzativi e didattici (quindi rientranti in una delle tre voci per accedere al *bonus*) e visto che non ci sono risorse per retribuire tale staff, è evidente che si dovrà pagare con questi fondi per cui, alla fine, rimarrebbero ben pochi docenti "non scelti dal dirigente scolastico" da premiare. E questo solo se si

volesse stare al gioco della proposta. Ma è la concezione profonda della stessa a non essere accettabile perché stravolge la comunità scolastica, la mina alla base, ne fa un'arena di subalterni in lotta per compiacere un capo che – unico caso nella pubblica amministrazione - distribuisce premi in denaro dietro un fragile schermo di criteri che egli stesso contribuisce a costruire e al di fuori della contrattazione obbligatoria prevista dall'art.45 del DLgs 165/01 per tutto il pubblico impiego. Unico caso, dunque, fra tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, in cui soggetti destinatari ed entità dei compensi che costituiscono parte del salario sono decisi unilateralmente da una sola delle parti contrattuali.

Addio libertà professionale nell'insegnamento, addio autonomia nelle relazioni personali, nella relazione didattica, nella scelta dei percorsi. Addio alla scuola della Repubblica. Questo non è il nuovo che avanza ma il dopoguerra che ritorna.

Il meccanismo di attribuzione dei soldi alle scuole prevede che il fondo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 sia ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì, i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro.

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo (definita *bonus*) sulla base di motivata valutazione. Tale bonus è destinato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Il comitato per la valutazione dei docenti ha la durata di 3 anni ed è costituito da tre docenti della scuola, due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, più due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione oppure un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto, più un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il comitato esprime il proprio parere anche sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, senza i docenti e studenti, e con in più, il *tutor*.

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

In caso di mancato superamento del periodo di prova può essere concessa per la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione (comma 119 DDL).

Al termine del triennio 2016/2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Miur sulla base delle

evidenze che emergono dalle relazioni degli Uffici scolastici regionali. Il sindacato parteciperà, insieme alle rappresentanze professionali, alla stesura delle linee guida. Anche in questo caso la premialità data con provvedimenti unilaterali si mette fuori dal dettato costituzionale che ha riconosciuto alla contrattazione collettiva "la funzione di fonte regolatrice dei modi di attuazione della garanzia costituzionale del salario sufficiente" (art. 36).

Durante le occasioni (poche) di confronto avute con il Ministro la FLC CGIL non ha mancato di avanzare proposte concrete in tema di valorizzazione professionale fino a proporre di investire queste risorse sulle scuole in "aree a rischio" (quindi 1.500-2.000 scuole al massimo) per finanziare e sperimentare progetti ed impegni specifici, che poi, con maggiori risorse e nel prossimo contratto, potrebbero essere estese anche ad altre. Ma anche quest'ultima proposta molto riformista non è stata accettata a dimostrazione che non c'è mai stata una vera trattativa tra le parti sociali e il governo ma solo un ascolto svogliato da parte dei nostri interlocutori.

IL CONTRATTO DI SCUOLA

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale è un diritto negato

Nella legge su "La Buona Scuola" mai viene citato il contratto di lavoro, anzi al comma 196 si afferma che: *"sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*. Nel testo approvato dalla Camera le "incursioni illegittime" sono molte: si trattano infatti materie che sono di competenza della contrattazione.

addirittura si fanno diventare autorità salariale i dirigenti scolastici, che attribuiranno a loro discrezione il compenso (*bonus*) connesso alla valutazione dei docenti; gli stessi dirigenti definiranno anche l'importo e il compenso costituirà salario accessorio.

Altra materia contrattuale: non è chiaro con quali regole si effettuerà la futura mobilità, sia territoriale che professionale, o con quali regole gli USR assegneranno alle scuole i docenti titolari negli albi territoriali, nel caso in cui non dovessero essere destinatari di proposte di incarico da parte dei dirigenti scolastici.

Anziché praticare la strada del confronto cercando un patto di regole condivise si continua sulla scia delle misure populiste (*bonus 80 euro, bonus bebè*) con premi "mancia" ai docenti da parte dei dirigenti scolastici, e le carte per il rimborso delle spese per la formazione o per acquistare libri e PC (i supplenti restano esclusi). Sono spese dichiarate "di formazione" senza preoccuparsi minimamente né di restituire il furto di risorse per il salario accessorio fatto dal MOF delle scuole in questi anni per ripristinare il diritto agli scatti di anzianità, né di trovare le risorse per rinnovare il contratto fermo da 7 anni e garantire il diritto ad un salario giusto a tutto il personale che da anni lavora e garantisce il funzionamento e la qualità della scuola pubblica.

Tra i "cambiamenti" apportati al testo nei vari passaggi parlamentari in tema di merito e valutazione dei docenti si prevede fra tre anni la partecipazione del sindacato, insieme alle associazioni professionali, alla stesura delle linee guida nazionali. Una beffa per un soggetto negoziale come la FLC CGIL rappresentativa della categoria. Anche questa è la dimostrazione che l'attuale governo vuole asfaltare il sindacato rappresentativo mettendolo sullo stesso piano delle altre associazioni che rappresentano solo punti di vista molto particolari senza avere una funzione generale di rappresentanza.

Meno trasparenza, più discrezionalità e aumento del conflitto.

Con l'intreccio delle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici è destinata ad aumentare molto la conflittualità nella gestione delle risorse contrattuali interne alla scuola. In particolare nella scelta dello staff e nell'affidamento degli incarichi ad alcuni

docenti. Nella contrattazione di scuola aumenterà la conflittualità sulla ripartizione del FIS e nella definizione dei compensi forfettari (non sono previste risorse specifiche per retribuire questi particolari incarichi).

Se le regole non dovessero essere più stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, contenziosi sono prevedibili anche nella mobilità e nell'individuazione dei perdenti posto. Lo Stato ci perde in trasparenza e imparzialità non affidandosi a un patto di regole condivise. Questo gioco al ribasso non potrà andare avanti ancora per molto vista anche la **recente sentenza della Corte Costituzionale** sull'[illegittimità del blocco dei contratti](#). Contro il blocco anche la FLC CGIL ha fatto ricorso.

ASSUNZIONI IN RUOLO

Un successo della nostra lotta. Non si risolve tuttavia il problema del precariato e non sono rispettati i diritti di tutti

La nostra incessante lotta di questi ultimi anni, condotta con grande determinazione sul piano politico, vertenziale e giudiziario, per dare alla docenza italiana quella stabilità che si rende necessaria per raggiungere i livelli di qualità che solo la continuità didattica può assicurare, raggiunge, con gli oltre 100.000 docenti che vengono assunti in ruolo, un importante risultato.

Ma il problema non è risolto. Troppi i docenti esclusi, per il mancato rispetto dei diritti maturati e per il mancato rispetto della sentenza europea. Troppi docenti ancora da stabilizzare (circa 60.000 posti dell'organico di fatto tra comuni e sostegno) penalizzando quel personale che, in possesso dell'abilitazione e del requisito europeo, avrebbe potuto concorrere per quei posti.

Infatti, rispetto alla proposta originaria non cambia la consistenza delle assunzioni, comunque inferiore alle 150.000 annunciate e alle reali esigenze delle scuole. Le modalità di assegnazione della titolarità ai neo assunti resta quella tradizionale solo per gli assunti nella fase "normale" e nella prima fase delle assunzioni del piano straordinario, mentre per gli altri l'assegnazione sarà sugli ambiti territoriali a partire dal 2016/2017.

Le modalità previste per il raggiungimento della sede assegnata nelle fasi b) e c) rischiano, peraltro, di penalizzare coloro che hanno ottenuto una supplenza (annuale o al 30 giugno), in quanto mantengono lo status di "supplente" mentre chi non sta lavorando avrà immediatamente lo status di docente a tempo indeterminato, con evidenti differenze nei diritti e nelle tutele.

Vigileremo a che nella gestione delle fasi b) e c) le procedure e le modalità di comunicazione siano le più chiare e trasparenti possibile, in modo da garantire la migliore scelta ai singoli aspiranti. Inoltre, chiederemo che le due fasi b) e c) siano effettuate contestualmente, per evitare il rischio che chi è in posizione di graduatoria migliore vada in ruolo sui posti di diritto in provincia lontana, mentre chi lo segue in graduatoria lo ottenga su posti aggiuntivi nella sua provincia.

Ecco di seguito quanto la legge dispone.

Procedure previste per le assunzioni

1) Assunzioni "normali" entro il 31 agosto 2015

- Soggetti interessati. Gli inclusi a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi sia 2012 che precedenti.
- I posti disponibili sono 21.880 posti dovuti al turn-over e di 14.747 di sostegno stabilizzato (Art. 15 DL 104/13).
- Le assunzioni avvengono con le attuali regole quindi con la possibilità di opzione tra le diverse proposte e tra sostegno e posto comune.

2) Assunzioni del piano straordinario

- Soggetti interessati. Gli inclusi a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi 2012 (compresi gli idonei) che non siano già di ruolo come docenti nella scuola statale.
- I posti disponibili sono quelli liberi dell'organico di diritto: 10.849 (posti liberi già negli anni precedenti) a cui si aggiungono tutti quelli non assegnati con le "normali" assunzioni
- Queste assunzioni avvengono in 3 fasi:
 - a) nei limiti dei posti liberi nell'organico di diritto i destinatari vengono assunti nella loro provincia (o provincia della regione per il concorso) entro il 15 settembre 2015 con decorrenza giuridica ed economica, con le attuali procedure (50% e 50%)
 - b) quelli che non trovano posto nella fase a) vengono assegnati successivamente a domanda sui posti di O.D. rimasti liberi dopo la fase a) nelle varie province a livello nazionale indicate a domanda ed assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2015
 - c) quelli che non trovano posto neppure nella fase b) vengono assegnati all'organico aggiuntivo delle varie province a livello nazionale (sempre in base alla stessa domanda) ed assunti con decorrenza giuridica 1 settembre 2015.

Come si sceglie dove e per quale insegnamento essere assunti. Per ognuna delle fasi b) e c) è prevista la possibilità di scegliere, con procedura informatica, l'ordine di priorità tra tutte le province ed optare tra posto comune o sostegno (se specializzati). Se si è inclusi sia nella graduatoria del concorso che nelle GAE, si dovrà scegliere per quale delle due si preferisce concorrere all'assunzione.

Come si procede alle assunzioni nelle fasi b) e c)

L'ordine di assegnazione avviene, sulla base del punteggio posseduto nelle varie graduatorie, in base all'ordine di priorità delle province indicate e nell'ambito di ciascuna provincia nell'ordine della tipologia di posto a cui si è data la priorità.

In tutte le fasi, gli inclusi nelle graduatorie dei concorsi precedono gli inclusi nelle GAE.

Assegnazione della sede di servizio per 2015/2016

Per gli assunti nella fase "normale" e nella fase a) del piano straordinario, viene assegnata la titolarità nella provincia di assunzione e una sede provvisoria.

Per le fasi b) e c) viene assegnata una sede in via provvisoria (senza alcuna titolarità) al termine di ciascuna delle due fasi.

La decorrenza economica è dal momento del raggiungimento della sede assegnata.

Se al momento dell'assegnazione della sede si ha già in corso una supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica (non temporanea) la sede sarà raggiunta al termine del contratto, ovvero dal 1 settembre 2016 per le annuali e 1 luglio 2016 (o dopo gli esami di stato) per quelle fino al termine dell'attività didattica.

Assegnazione della sede e mobilità per il 2016/2017

Gli assunti nel 2015/2016 nella fase "normale" e nella fase a) del piano straordinario, potranno chiedere la **sede** definitiva, assumendo una titolarità di scuola al pari di chi è già di ruolo, nella provincia di assunzione (vedi comma 73).

È prevista una mobilità straordinaria (ma solo da ambito territoriale ad ambito territoriale) di tutti gli assunti entro il 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale, su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inclusi nelle GAE nelle fasi b) e c).

Coloro che sono stati assunti nelle fasi b) e c) concorrono, successivamente a quelli assunti entro il 2014/2015, all'assegnazione della titolarità per uno degli ambiti territoriali a livello nazionale.

PRECARI PER 36 MESI

Dopo, espulsione dal lavoro ed eventuale risarcimento per gli anni 2015 e 2016

Con la nuova legge a decorrere dal 1 settembre 2016 i contratti di lavoro stipulati con il personale docente, educativo ed ATA presso le istituzioni scolastiche, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata di 36 mesi anche non continuativi.

Se qualche precario si intestardirà a voler vedere riconosciuti i propri diritti di assunzione maturati, secondo quanto stabilito, dalla sentenza europea vinta dalla FLC CGIL, il MIUR istituirà un fondo di 10 milioni di euro per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi per oggetto il risarcimento del danno procurato dalla reiterazione dei contratti a termine, per gli anni 2015 e 2016.

Per la FLC CGIL questo assunto è costituzionalmente illegittimo e sarà oggetto di impugnativa in ogni sede giudiziaria.

Ancor più grave e offensivo risulta lo stanziamento dei 10 milioni di euro che depone per una previsione di sentenze favorevoli ai ricorrenti che in realtà ricorreranno non solo per il risarcimento ma anche e soprattutto per la stabilizzazione e la ricostruzione della carriera.

Perché non utilizzare quel fondo per aumentare le stabilizzazioni di quanti hanno maturato il diritto previsto dalla sentenza europea? Il problema del precariato non può essere risolto con provvedimenti punitivi e limitanti dei diritti comunque maturati.

CONCORSO ORDINARIO 2015

Una misura intempestiva e sbagliata sul piano politico e giuridico

Bandire un concorso già nel 2015, senza aver svuotato completamente le graduatorie ad esaurimento e senza aver dato risposta agli attuali abilitati, è un fatto estremamente grave.

È quanto prevedono i commi da 108 a 113 della legge.

In particolare si prevede che entro il 1° dicembre 2015 sia bandito un concorso ordinario per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia (organico di diritto e organico aggiuntivo) nel triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019.

Esso sarà bandito per tutti gli insegnamenti per i quali esiste disponibilità di posti nelle singole regioni e distintamente per il sostegno (non sarà più previsto l'elenco di sostegno tratto dalle graduatorie di materie).

Per i posti comuni potranno partecipare solo i docenti abilitati e a quello per il sostegno solo i docenti specializzati. Non potranno partecipare i docenti già di ruolo nella scuola statale.

Saranno valutabili tra i titoli:

- l'abilitazione conseguita con i percorsi ordinari (SSIS, COBASLID, DM 137, Scienze della formazione primaria, DM 249/10, TFA)
- il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni nelle scuole statali.

Le graduatorie di merito saranno costituite da un numero di candidati pari ai posti messi a concorso maggiorati del 10%.

Le assunzioni avverranno con le regole dell'art. 399 del Testo unico (50% e 50%) se sono ancora presenti le corrispondenti graduatorie ad esaurimento.

Gli assunti potranno scegliere, in base alla posizione occupata nella graduatoria e ai posti disponibili, un ambito territoriale della Regione per la quale hanno partecipato al concorso.

Per la partecipazione al concorso è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi.

Per tutte le procedure relative al concorso non è più richiesto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (ora CSPI).

Se queste sono le misure concorsuali previste, noi ribadiamo che occorre ed occorre, invece, predisporre un piano pluriennale di stabilizzazioni, solo al termine del quale procedere con il concorso.

Con una legge così concepita, restano, peraltro, irrisolti altri problemi: uno è anche quello dei docenti non abilitati che hanno già maturato i requisiti previsti dalla sentenza europea e che non potranno partecipare al concorso stesso: la FLC CGIL propone l'avvio tempestivo di una procedura abilitante speciale per consentirne la stabilizzazione.

Assai discutibile, poi, sotto il profilo pedagogico-didattico, è la previsione di un concorso specifico per il sostegno perché sottende un'idea di scuola a percorsi non inclusivi e integrativi, ma a percorsi separati, proseguendo sulla fallimentare linea dei BES, di "medicalizzazione" degli alunni disabili, anticipando, per questa via, quanto previsto nella delega.

Sottolineiamo che l'eliminazione dei pareri obbligatori del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (ora CSPI) conferma ancora una volta una scelta dirigista ed antidemocratica. Ma di questo si occuperanno presto i tribunali della Repubblica.

ORGANICO FUNZIONALE E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Cosa cambierà all'interno delle scuole

I cambiamenti introdotti durante i vari passaggi parlamentari non hanno modificato la sostanza delle cose. La scuola a settembre si troverà a affrontare un massimalismo di bisogni (aumento degli alunni, apertura al territorio, didattica laboratoriale, innovazioni tecnologiche, imposizioni delle reti di scuola) con un minimalismo di risorse. La macchinosità e il verticismo del meccanismo su cui si basa l'attribuzione dell'organico funzionale mal si concilia con i tempi di vita e con l'organizzazione delle scuole.

Il piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Ma tutto andrà fatto con le attuali risorse (inesistenti) a disposizione.

Il bluff del potenziamento dell'offerta formativa

Inoltre il "potenziamento dell'offerta formativa" (+ 55.000 posti circa, di cui 6.446 di sostegno) in aggiunta all'organico necessario per coprire le esigenze sul curricolare si rivelerà alla prova dei fatti un bluff. Secondo le nostre elaborazioni contenute in una [scheda](#), una volta coperti tutti i posti necessari per il funzionamento ordinario della scuola sulle diverse discipline, dei docenti assegnati per il potenziamento rimane ben poco o nulla, visto che nella legge si prevede il divieto di assunzione di personale supplente sui posti del potenziamento, visto l'obbligo a coprire con le nuove assunzione prioritariamente i posti dell'organico di fatto e poi tutte le supplenze brevi fino a 10 giorni. Gli unici docenti che rimarranno disponibili, alla fine, saranno solo

quelli di alcune discipline nelle quali gli elenchi dei docenti presenti nelle GAE, e assunti, sono più dei posti effettivamente disponibili.

L'esclusione di qualsiasi potenziamento dell'organico Ata come ad esempio l'estensione della figura tecnica nella scuola del primo ciclo farà il resto. A questo si aggiunge la deprivazione delle risorse che scatterà già settembre 2015, quando ancora il nuovo organico funzionale non sarà operativo, per effetto del contenimento delle supplenze docenti e Ata, per l'azzeramento degli esoneri e semiesoneri ai vicari introdotti dalla legge di stabilità 2015 e l'applicazione draconiana dei tagli Ata.

Ecco in concreto cosa cambierà per le scuole.

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, e per il triennio 2016/2017 – 2018/2019, le istituzioni scolastiche dovranno predisporre, entro il mese di ottobre precedente al triennio di riferimento (quindi entro ottobre 2015) il **piano triennale dell'offerta formativa** (comma 14) comprendente il fabbisogno relativo ai posti docenti e Ata: per quest'ultimo nel rispetto dei tagli (2.020 posti in meno) introdotti dalla legge di stabilità 2015. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Il piano triennale è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio di circolo o d'istituto. Compete al dirigente scolastico, ai fini della predisposizione del piano triennale, promuovere i rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio e tenere conto anche delle proposte e dei pareri formulati dalle associazioni sia dei genitori che degli studenti.

La perdita della titolarità della scuola

A decorrere dal 2016-2017 i ruoli del personale docente diventano regionali, ma suddivisi per "ambiti territoriali" che, di norma, avranno una ampiezza sub-provinciale. Solo i docenti già assunti alla data di entrata in vigore della legge, e quelli assunti nel 2015-2016 con le regole previgenti sui posti in organico di diritto, conservano la titolarità di scuola. Il personale docente in esubero per il 2016-2017 o che vorrà partecipare alla mobilità territoriale o professionale, lo potrà fare solo per altri ambiti territoriali perdendo, di conseguenza, la titolarità di scuola.

L'INVISIBILITÀ DEL PERSONALE ATA

Nel progetto governativo manca qualsiasi cenno al personale Ata. È stato un errore clamoroso non farvi mai riferimento (tranne quando si parla della "dematerializzazione", per dire che questa comporta un alleggerimento del lavoro amministrativo e che quindi il personale subirà una contrazione!).

Il personale Ata contribuisce, ed è essenziale, al progetto di istituto. La scuola è un ambiente lavorativo organizzato a rete in cui prevale la collaborazione. Solo così si può rispondere a bisogni complessi, come quelli che esprimono oggi bambini e ragazzi.

La complessità si gestisce nel gruppo. Il dirigente delineato dal piano Renzi è un "capo gerarchico", è una concentrazione di poteri non funzionali all'organizzazione scolastica. Nel testo di legge gli Ata vengono chiamati in causa o per ammonire sull'applicazione dei tagli introdotti dalla legge di stabilità (inserimento del fabbisogno nei POF triennali) o per ribadire delle ovvietà (formazione per la scuola digitale dei Dsga e degli assistenti) o per dare dei consigli (formazione delle reti per le pratiche seriali) o con intenti puntivi (licenziamento dopo che si è maturato 36 mesi di servizio sui posti vacanti). Mentre c'è la totale esclusione dal piano di assunzioni nonostante i posti liberi vadano ben oltre le assunzioni, poco più di 6.000, programmate sul turn over. Gli Ata invece sono professionalità importanti e decisive se inserite in una "comunità educante", se coinvolte nella relazione educativa.

Per questo vanno scongelati circa 11.000 posti, ancora occupati dal 1999 (legge 124) dagli LSU (Lavori socialmente utili far i bidelli, oggi chiamati collaboratori scolastici) e dai co.co.co (fra gli assistenti amministrativi e tecnici). Personale che va restituito alle scuole. In questa ottica serve un organico funzionale anche per gli ata: non sono più dei pulitori, ma sono organicamente integrati nel supporto alla didattica. E il personale va tutto internalizzato, con un processo graduale che salvaguardi chi già lavora, in parte facendolo transitare nella scuola se ha i titoli o comunque con un percorso di accompagnamento coerente con i requisiti di accesso e formazione previsti dal Ccnl.

I tagli al personale ata vanno fermati e vanno reintegrati con la stabilizzazione dei circa 5.000 posti in organico di fatto che ogni anno il Miur è costretto a dare per l'insostenibilità dei tagli stessi.

L'anno prossimo i collaboratori scolastici assenti per malattia non potranno essere sostituiti se la loro assenza non supera i 7 giorni, i tecnici non potranno mai essere sostituiti e gli amministrativi saranno sostituiti solo nelle scuole con pochissimo organico. Tutto ciò comporta che alcuni plessi non potranno aprire i battenti, con il rischio che non si riesca a garantire neanche i minimi di legge come per la sicurezza .

LE BUGIE SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA

La legge asserisce perentoriamente che essa dà attuazione piena all'autonomia scolastica. È semplicemente falso. Primo, perché con l'organico dell'autonomia si pensa di perseguire obiettivi (ben 18) che hanno bisogno invece, per essere raggiunti, di profondi ripensamenti sui cicli, sugli ordinamenti, sulla qualità della docenza e dell'organizzazione. Secondo, perché l'organico dell'autonomia non potrà essere utilizzato per quegli obiettivi, pur definiti prioritari, perché la priorità vera sarà quella di sostituire i docenti assenti. Terzo, perché l'autonomia docente sarà gravemente lesa dai meccanismi della *chiamata diretta* (strumento potenziale di creazione di scuole ideologicamente orientate) e della valutazione del cosiddetto merito in mano al Preside che elargirà unilateralmente dei premi, colpendo al cuore il clima di cooperatività, condivisione e collegialità che sono alla base del lavoro docente. Quarto, perché gli Organi collegiali vengono sottoposti alla subordinazione ad un organo monocratico, quello del dirigente scolastico, che, dettando gli indirizzi nella formulazione del Piano triennale dell'Offerta formativa, dirà la prima e l'ultima parola in merito; e ciò perché sia il Collegio dei docenti, nell'elaborare il Piano, sia il Consiglio di istituto, nell'approvarlo, non si potranno discostare dagli indirizzi definiti dal dirigente scolastico.

Lo sviluppo del metodo cooperativo e il rispetto della libertà di insegnamento, che pure vengono evocati, sono vuote parole che maldestramente cercano di coprire le profonde ferite che ad essi vengono inflitte. Lo stesso scopo hanno le inutili e infinite parole che vengono spese nel declinare le potenzialità dell'autonomia scolastica (già con migliore efficacia e stringatezza contenute nell'articolo 21 della legge 59/97 e nel DPR 275/99).

L'autonomia scolastica viene peraltro colpita indirettamente anche con un intervento sulla costituzione delle reti scolastiche (vedi il paragrafo Organi collegiali). (commi 1, 2, 3, 5, 7)

AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Cinque misure sul piano dell'autonomia amministrativa e contabile risultano, seppur parzialmente, positive: 1. l'incremento di 126 mln di euro per il funzionamento amministrativo e didattico; 2. la revisione dei criteri di assegnazione alle scuole di quei fondi, giacché i criteri definiti nel 2007 risultano inadeguati alla nuova realtà, da realizzare con DM entro 90 giorni dall'approvazione della legge; 3. la certezza delle risorse per le scuole (assegnate in due tranches, a settembre e febbraio dell'anno scolastico) per una seria programmazione amministrativa e didattica; 4. la revisione del Regolamento di contabilità (DI 44/01) entro 180 giorni dall'approvazione della legge; 5. l'avvio di un progetto sperimentale per un servizio di assistenza alle scuole.. Anche in questo caso non serviva una legge che come al solito ricordasse che l'assistenza alle scuole deve essere senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Tutte e cinque queste misure sono state elaborate dalla FLC CGIL nelle sue 32 proposte fatte pervenire al MIUR al lancio del dibattito sul ddl scuola. E sono proposte elaborate e avanzate dal nostro sindacato da molti anni. Va sottolineato tuttavia che le risorse (126 milioni di euro aggiuntivi) che vengono stanziati da gennaio 2016 e fino al 2021 per il funzionamento amministrativo e didattico sono un ristoro parziale di quanto sottratto nel corso degli anni alle istituzioni scolastiche: corre qui l'obbligo di ricordare che da tempo memorabile la FLC CGIL denuncia la sottrazione di risorse che hanno ridotto le scuole a fare la questua presso le famiglie, le quali, nel buio periodo gelminiano, hanno finanziato perfino le supplenze e gli acquisti della carta per fotocopie e i materiali delle pulizie, e ancora ne attendono la restituzione. Va anche sottolineato il dato negativo che l'avvio della sperimentazione di un servizio di assistenza alle scuole deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri per lo stato (il mantra delle ultime leggi e anche di questa legge).

Vi è da dire, inoltre, che non viene risolta la questione, che pure abbiamo sollevato nelle nostre 32 proposte, di liberare la scuola da alcune molestie burocratiche che sono state scaricate sulle scuole ma nulla hanno a che fare con l'autonomia amministrativa e contabile (Vedi paragrafo su Organi collegiali e reti scolastiche). (Commi 11, 25, 141, 142)

I NUOVI COMPITI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

Stravolti gli organi collegiali

Le prerogative e i rapporti fra gli organi collegiali vengono stravolti. I poteri ritornano e si concentrano in mano all'amministrazione, di scuola o centrale che sia. Il Dirigente Scolastico viene posto al centro della scena, il Ministero fa altrettanto non sopportando neppure i pareri del CSPI. Vediamo come. Finora, nella predisposizione del POF, il dirigente scolastico partecipava, con pieni poteri di influenza sia nel Collegio dei docenti (ne è il Presidente) sia nel Consiglio di Istituto (in quanto presidente della Giunta di fatto primo relatore su ogni punto all'ordine del giorno). Ma il potere di elaborazione del POF e di indicazione degli indirizzi e adozione erano prerogativa, rispettivamente, del Collegio e del Consiglio. Ora, nella misura in cui a dettare gli indirizzi sarà il dirigente scolastico, i due organi collegiali di fatto saranno subordinati al dirigente che potrà sempre proclamare come non coerenti con i suoi indirizzi sia l'elaborazione del Collegio (che pur rimane) sia l'approvazione del Consiglio (che finora "adottava" e non approvava il POF mantenendo così un piano di equiordinazione fra gli organi collegiali che ora non c'è più).

Il dirigente scolastico diventa anche il dominus incontrastato addirittura nell'assegnazione di premi in denaro. Infatti, il nuovo Comitato di Valutazione dei Docenti si limiterà ad esprimere solo i criteri per l'assegnazione dei premi: a prendere la decisione su "chi" deve essere premiato è una sola persona, il scolastico. Finora non vi erano premi in denaro da assegnare, giacché la legge prevede che per erogare salario (e questo della scuola sarà l'unico caso esistente) nel Pubblico impiego si passi dalla contrattazione.

Il Comitato di Valutazione continuerà ad avere competenza anche sulla conferma in ruolo dei docenti neoassunti. Finora, con la legge vigente in precedenza, era l'organo collegiale nel suo complesso a decidere la conferma o meno in ruolo perché esprimeva un parere, che risultava di fatto vincolante, perché convalidato inevitabilmente dal provveditorato. Con la nuova legge il Comitato di valutazione continuerà ad esprimere il suo parere ma a decidere se confermare in ruolo o no, anche sulla base dell'istruttoria fatta da un tutor, sarà il dirigente scolastico. Noi pensiamo che il parere dovrà continuare ad essere vincolante perché il scolastico continua a non avere competenza in materia didattica. E per la stessa ragione il tutor, in quanto "istruttore" di un percorso esclusivamente pedagogico-didattico, non può che continuare ad essere designato dal Collegio dei docenti.

Anche la composizione del Comitato, che dura in carica non uno ma tre anni, cambia: per i premi in denaro esso è composto dal scolastico (Presidente), da tre docenti, da due genitori (nelle scuole del primo ciclo) o da un genitore e uno studente (nelle scuole del secondo ciclo) e da un esperto esterno (docente, scolastico o Ispettore) nominato dall'Ufficio scolastico regionale; per la conferma in ruolo dal scolastico, dai tre docenti, dal tutor. Inutile è stato far notare al Governo la composizione "non competente" dell'organo vista la presenza di soggetti estranei alla professione.

VALUTAZIONE DI SISTEMA = COMPETIZIONE E PROVE STANDARDIZZATE

Si conferma un approccio tutto ideologico, finalizzato a favorire competizione e classificazione delle scuole, alla valutazione di sistema. L'unico intervento è quello previsto dal comma 144 che al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole autorizza la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'INVALSI. La spesa è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (prove INVALSI);
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali (OCSE-PISA, ecc.);
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

Si prende atto della necessità di reperire risorse aggiuntive per far funzionare il Sistema di valutazione ma la cifra stanziata di 8 milioni di euro risulta largamente insufficiente. Assolutamente negativa è la loro finalizzazione, quasi esclusivamente rivolta alla realizzazione delle prove standardizzate nazionali e internazionali. Trova conferma ulteriormente la posizione dell'attuale governo, secondo cui tali prove rappresenteranno lo strumento principale per la valutazione delle scuole. Non si favorisce partecipazione e consenso per imporre un sistema con scarsi elementi di trasparenza.

Il Sistema Nazionale di Valutazione, e il relativo regolamento, viene citato con riferimento ai piani di miglioramento che devono essere inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (comma 14), alla valutazione del dirigente scolastico (comma 93: contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del

servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione), agli incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive (comma 94), alle attività di formazione che devono essere coerenti con i piani di miglioramento (comma 124).

Segnaliamo che sul sistema nazionale di valutazione sono previste specifiche azioni che saranno finanziate dal Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento".

[Approfondisci la nostra posizione sull'argomento.](#)
[Tutto sulla valutazione.](#)

STAFF DEL DIRIGENTE

Perde ogni valore il coordinamento dell'organizzazione e della didattica

La legge interviene su quello che viene comunemente chiamato "staff del dirigente". Il termine staff non si adatta alla scuola e non rende la particolarità del lavoro di coordinamento che nella scuola molti docenti svolgono.

LA funzione di coordinamento del lavoro dei docenti è indispensabile al buon funzionamento della scuola ed è uno strumento essenziale per migliorarne sia l'efficienza organizzativa che l'efficacia didattica.

I due aspetti meritano però di essere trattati distintamente, perché afferiscono a responsabilità e funzioni del tutto diverse.

Mentre l'efficienza organizzativa va ricondotta alla responsabilità ed ai compiti del dirigente scolastico i quali, in quanto tali, possono anche essere delegati ad uno o più docenti (in questo caso sarebbe accettabile il termine staff), l'efficacia didattica non è invece riconducibile al dirigente scolastico che perciò non può avere il potere di delegare un compito non di sua competenza.

La questione non è irrilevante ed il modo con quale è stata affrontata è proprio uno degli aspetti più negativi della legge. Anche se l'intenzione di dare al dirigente il potere di assegnare funzioni di coordinamento è stata dichiarata in più occasioni dai responsabili politici del progetto di riforma, in realtà essa è stata mal riportata nel testo della legge.

Infatti la legge sembra riservare al solo dirigente il compito di individuare i docenti che svolgono funzioni di coordinamento didattico, come ad esempio il coordinamento delle attività opzionali che confluiscono nel curriculum dello studente, il coordinamento delle azioni della scuola inserite nel piano triennale e coerenti con il Piano Nazionale per la scuola digitale, il coordinamento dei progetti e delle convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale previsto da reti di scuole o per progetti di valore nazionale, l'attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica affidata al 10 per cento dei docenti che il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia

In realtà le funzioni di coordinamento didattico sono funzioni proprie della figura docente e la responsabilità di individuare i destinatari della delega deve restare in capo ai docenti.

Perciò, anche dopo l'approvazione della legge di riforma, dovrà essere il collegio, così come oggi fa per le funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i responsabili dei dipartimenti, ecc a individuare le nuove funzioni di coordinamento previste nella legge di riforma.

Del resto, a sostenere la tesi che nulla è cambiato dalla legge rispetto all'attuale equilibrio dei poteri, interviene anche il comma 78 che ribadisce che il dirigente

scolastico garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali; non è quindi pensabile che al collegio possa essere riservata una mera presa d'atto delle decisioni dal dirigente scolastico.

DIRIGENTI SCOLASTICI

La valutazione finalizzata alla catena di comando

Le legge collega in maniera stringente la valutazione del dirigente ai nuovi compiti che gli vengono attribuiti, compiti che stravolgono l'attuale equilibrio dei poteri fra gli organi all'interno delle scuole autonome compromettendo il rapporto tra il dirigente e il collegio dei docenti.

Da tale compromissione discende l'impianto sostanziale del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici definito dalla legge. Anni di discussioni e numerose sperimentazioni vengono cancellati dall'intervento legislativo con il fine esplicito di valutare il dirigente per come applica la legge, escludendo qualsiasi intervento contrattuale sugli obiettivi della valutazione, sulle garanzie dei procedimenti e sugli effetti sulla retribuzione dei dirigenti.

Saranno oggetto di valutazione come il dirigente ha valutato la qualità dell'insegnamento impartito da tutti i docenti, come ha saputo scegliere i docenti da utilizzare in relazione al progetto didattico della scuola e come ha assegnato i premi in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione.

Attribuire al dirigente, oltre ai compiti di verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei docenti, anche quello di valutare e da solo la loro capacità didattica è sbagliato, ancora più sbagliato è collegare un "premio" a quella valutazione e attribuire al dirigente il potere di distribuire salario accessorio al di fuori di procedure negoziali e in violazione di principi che valgono per tutto il pubblico impiego e che sono rispettati anche nel lavoro privato.

La valutazione dei risultati e della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento realizzati dai docenti è un atto complesso che richiede una specifica competenza disciplinare e il supporto di procedure valutative sperimentate, condivise e validate. Si tratta dunque di una valutazione che non può essere svolta da un solo soggetto, seppure sulla base di indicazioni nazionali e di criteri di un organo collegiale della scuola e che deve essere oggetto di contrattazione relativamente a criteri, modalità e aspetti retributivi. Peraltro va aggiunto che una parte dell'organo che formulerà i criteri di valutazione dei docenti (genitori ed alunni) sarà scelta da un soggetto non competente in merito (il consiglio di istituto) e comprenderà quindi soggetti non preparati a tale compito e non chiamati in alcun modo a rispondere della qualità e degli effetti delle loro scelte.

Il DLgs 165/01 e il DPR 80/13 prevedono che il nucleo di valutazione, che valuterà il dirigente scolastico, sia costituito da due esperti esterni indicati dall'INVALSI e da un dirigente tecnico. La legge ora prevede, senza ulteriori specificazioni, che tale composizione possa essere diversamente articolata "in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione".

Riteniamo molto grave che per valutare i dirigenti scolastici la legge preveda, in deroga ai limiti fissati dal Dlgs 165/2001 e da parte degli organi politici dell'amministrazione, la nomina con incarico triennale rinnovabile di 48 dirigenti tecnici che possono essere scelti anche fra soggetti esterni alla scuola. La legge non incrementa - come sarebbe necessario - il numero dei dirigenti tecnici, non prevede di bandire il concorso per coprire il già insufficiente organico (i 191 posti dell'organico sono coperti solo per circa 70) e non assicura al sistema scolastico un contingente di ispettori adeguato numericamente, stabile, libero e indipendente.

La legge prevede inoltre che il dirigente sia valutato anche per "l'apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale", oltre che per il contributo dato al miglioramento dei risultati degli alunni e per la valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto.

Si tratta di una valutazione che potrebbe essere facilmente condizionata dal giudizio o dall'azione di gruppi minoritari, da interessi e/o culture locali, da contrapposizioni prive di rapporto con l'esercizio delle funzioni dirigenziali svolte, dall'esistenza di contenziosi pregressi nella scuola....

Con gli obiettivi e le modalità di valutazione indicati dalla legge, con la scelta discrezionale dei valutatori, con l'esercizio di una incontrastabile discrezionalità da parte dei Direttori Generali sulla mobilità, sulle reggenze e sugli incarichi aggiuntivi, con l'incremento della quota di retribuzione connessa alla valutazione, con l'esclusione di tutti questi elementi fondamentali del rapporto di lavoro dalla contrattazione (perfino la formazione è oramai preclusa alla contrattazione) si limitano l'autonomia e l'indipendenza dei dirigenti inserendoli in un sistema di relazioni e poteri che ne compromette la libertà e l'autonomia. Si limitano l'autonomia e la libertà professionale dei dirigenti nello stesso modo con cui si limitano quelle dei docenti con i meccanismi premiali e di scelta affidati alla dirigenza scolastica nei loro confronti.

Per questo per i dirigenti scolastici, come per tutti i lavoratori della scuola, occorrerà contrastare le scelte fatte nella legge e utilizzare la contrattazione per ripristinare i diritti e libertà.

LA RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Le legge interviene sul finanziamento del Fondo Unico Nazionale (FUN) per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, ma non risolve i gravi problemi retributivi della categoria. Restano irrisolti i problemi della inaccettabile sperequazione interna e del penalizzante rapporto con le altre dirigenze pubbliche mentre le risorse aggiuntive, spacciate per un riconoscimento delle maggiori responsabilità attribuite ai dirigenti scolastici, restituiscono solo parzialmente alla categoria i fondi contrattuali sottratti dal decreto Tremonti (2010), non ripristinando la retribuzione media contrattuale ai livelli del a.s. 2011/2012.

Infatti l'aumento del FUN di circa 26,4 milioni di euro per ogni anno scolastico a decorrere dal 2015/2016 (i 35 milioni di euro indicati nella legge sono lordo stato) restituisce solo una parte dei fondi contrattuali sottratti dal decreto Tremonti ai dirigenti scolastici.

Nel solo a.s. 2013/2014 i fondi sottratti sono pari a 54,4 milioni di euro e nei tre anni scolastici, dal 2011/2012 al 2013/2014, l'applicazione del decreto e la sua iterazione da parte dei governi successivi hanno sottratto alla categoria complessivamente oltre 102 milioni di euro.

La legge prevede che saranno attribuiti ai dirigenti, come retribuzione di risultato, 34,6 milioni di euro e 10,5 nel 2017. Si tratta di una restituzione complessiva di 45,1 milioni di euro e quindi pari nemmeno alla metà della somma sottratta negli anni precedenti.

La legge dunque rispetta solo parzialmente gli impegni assunti dal Governo in risposta alla mobilitazione dei dirigenti scolastici e consolida la diminuzione della retribuzione professionale della categoria a fronte di un grande incremento del lavoro dei dirigenti dovuto sia alla diminuzione del numero delle scuole, che sono quindi cresciute nella complessità e nelle dimensioni, sia alla riduzione del personale delle segreterie e dei servizi tecnici e ausiliari e alle innumerevoli responsabilità prodotte dagli interventi legislativi sulla trasparenza, l'anti-corruzione, la digitalizzazione, il controllo sugli

appalti pubblici, l'uso dei fondi europei, gli interventi sulla sicurezza e il decoro delle scuole, ecc.

SUBALTERNITÀ DEL DIRIGENTE E RETI SCOLASTICHE AL SERVIZIO DELL'AMMINISTRZIONE E NON DELLE SCUOLE

Vi è anche da considerare che la valutazione del dirigente scolastico, per come viene disegnata dalla legge, con ispettori designati dall'alto per nomina politica e non per concorso crea a sua volta una subalternità forzata del dirigente scolastico nei riguardi dell'Amministrazione centrale.

Poi si dà un colpo ulteriore all'autonomia delle istituzioni scolastiche, laddove si impone la costituzione forzosa di reti di scuola. Infatti agli Uffici Scolastici regionali si dà il compito di "promuovere" reti di scuola tramite accordi. È ovvio che nessuna scuola si potrà mai sottrarre alla "promozione" del Direttore generale che è anche il valutatore del dirigente scolastico.

Alle reti si impone di fare attività già ampiamente previste dall'attuale Regolamento dell'autonomia. Ma le si ripetono, per coprire in realtà l'unico "nuovo" intendimento della misura, che è quello di non volersi assumere quegli oneri amministrativi che oggi gravano sulle scuole e che anche con le reti continueranno a gravare sulle scuole stesse (*atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica*). Spostare tali incombenza sulle reti è un inganno per le scuole perché comunque le reti dovranno lavorare gratis (esse si costituiranno, indovinate un po'?, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica).

È esattamente il contrario di quanto si dovrebbe fare: cioè riportare ad altri uffici questi atti seriali che non riguardano il servizio scolastico ma il personale.

IL MINISTRO ESONERATO DAL DOVERE DI ASCOLTARE LA SCUOLA

Anche il Ministro viene "esonerato" dal fastidio di dover ascoltare la voce della scuola in merito ai provvedimenti che sulla scuola vuole e deve prendere. Infatti, si dice espressamente al comma 189 che per tutti i provvedimenti attuativi (e sì che ve ne sono di innumerevoli!) il Ministro non è obbligato a sentire il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Con ciò contravvenendo alla legge istitutiva del CSPI (legge 233/98), organismo consultivo che il governo ha tentato di non far eleggere - dopo averlo abolito nel gennaio del 2013 - ma che, grazie alla vittoriosa iniziativa politica e giudiziaria della FLC CGIL, è invece stato eletto il 28 aprile 2015. I giudici avranno di che lavorare su questo atto di arroganza governativa. (Commi 69-71; 111; 116-119; 128)

PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE E PORTALE UNICO DELLA SCUOLA

Ma senza maggiori oneri per la finanza pubblica

Le legge interviene nel campo dell'innovazione tecnologica con un Piano Nazionale per la scuola digitale che richiede alle scuole di inserire nei piani triennali dell'offerta formativa specifiche azioni didattiche, organizzative, tecnologiche e di formazione del personale consentendo di utilizzare dei docenti ai quali affidare il coordinamento e di affiancare ad essi anche un docente tecnico pratico. Tale previsione si scontra però con il fatto che tutta questa operazione è effettuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quindi la possibilità di impegnare dei docenti coordinatori sarà residuale e limitata a poche scuole "fortunate". Sull'attuazione del piano del Piano Nazionale per la scuola digitale passerà negativamente la forte carenza di organici per personale ATA causati dai tagli di questi ultimi anni e dalla legge di Stabilità 2015. Le segreterie e i servizi tecnici continuano a essere sottoposti, con un pesante aggravio sul lavoro, a continui e ulteriori adempimenti burocratici ed è impedita una reale semplificazione poiché non esiste un effettivo interscambio tra i sistemi informativi e le piattaforme utilizzate dall'Amministrazione e dalle scuole.

Per realizzare concretamente il Piano e digitalizzare l'intera gestione della scuola per migliorare l'efficienza dei processi amministrativi e il livello dei servizi alla collettività occorre partire da una profonda revisione dell'organizzazione e dei processi, dando strumenti adeguati, facendo in modo che i sistemi informativi possano dialogare tra loro, attivando in modo automatico l'interscambio d'informazioni e di dati.

In un periodo di complessa transizione non basta indicare gli obiettivi, ma occorrono persone competenti e formate per poterli raggiungere. Queste due cose devono procedere insieme e coesistere, diversamente tutti i progetti di sviluppo si incepperanno in modo disastroso. In questo si vede bene come l'esclusione del personale ATA della scuola dagli interventi previsti dalla legge sia uno dei suoi difetti più grandi.

Le proposte della FLC CGIL

Nella nostra piattaforma contrattuale abbiamo proposto sia l'estensione della presenza degli assistenti tecnici al primo ciclo sia la formazione in ingresso per i neo-immessi in ruolo che permanente, proprio per sviluppare l'innovazione digitale e il supporto alle innovazioni tecnologiche.

L'istituzione del Portale Unico dei dati della Scuola è una scelta che ci auguriamo chiarisca finalmente e definitivamente che i siti web delle scuole non sono siti istituzionali e che tutti gli adempimenti della trasparenza sono assolti dall'Amministrazione scolastica a livello centrale, attraverso un sistema unico rispondente agli standard tecnici previsti dalle norme vigenti e responsabile del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Tra l'altro, è questo l'unico modo per realizzare un sistema che consenta la piena conoscibilità dei dati delle 8.500 scuole italiane con lo stanziamento di un solo milione di euro per la sua implementazione e di centomila euro all'anno per il suo funzionamento.

Alternanza scuola-lavoro Aumenta la subalternità all'impresa

Il mantenimento dell'attuale struttura ordinamentale dell'alternanza scuola lavoro (non è un contratto di lavoro; i percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità della scuola; rispetto dello sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età; presenza del tutor scolastico e del tutor aziendale), il richiamo all'impresa simulata, la previsione che l'alternanza può essere svolta in tutte le filiere della secondaria di II grado, la definizione della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza", sono tutti aspetti condivisibili.

Al contrario, è una grave omissione la mancanza di indicazioni sui requisiti formativi delle imprese e dei tutor aziendali. L'unico "requisito" per le aziende interessate all'alternanza è quella di fare erogazioni liberali per l'occupabilità (?) sulle quali sono previsti forti crediti di imposta. Il quadro si completa con il permanere esplicito della norma sull'alternanza durante i periodi di sospensione dell'attività didattica che strizza l'occhio alle recenti affermazioni del Ministro del Lavoro Poletti e alle prestazioni lavorative gratuite degli studenti spacciate per percorsi educativi.

Anche in questo articolo il ruolo del dirigente scolastico appare sovradimensionato: in maniera solitaria sceglie le imprese e redige le schede di valutazione. È evidente in questo contesto che la possibilità concessa agli studenti di esprimere "una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio" appare priva di efficacia. Inoltre il ruolo del personale che progetterà e attuerà quei percorsi è semplicemente ignorato.

Sono previste risorse pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. La necessità di prevedere una specifica quantificazione delle risorse è collegata anche al previsto forte utilizzo dei fondi europei su questa tematica. Infatti in base al principio di addizionalità le risorse europee si aggiungono e non sostituiscono quelle nazionali. Per fare questo occorre definire da subito il livello di spese strutturali di competenza nazionale a cui si somma il sostegno dei fondi. Nel corso degli anni gli stanziamenti europei non possono portare ad una riduzione della spesa strutturale nazionale.

Apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria

I commi dedicati all'alternanza devono essere letti in combinazione con il DLgs 81/15 "Disciplina organica dei contratti di lavoro" che al Capo V tratta dell'apprendistato. In particolare tale Capo regola l'apprendistato per l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria

Esso può essere attivato dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore e non più nelle classi quarte e quinte degli istituti tecnici e professionali. Contestualmente viene abrogata la norma sui percorsi sperimentali in apprendistato che metteva in capo al MIUR la regolazione dei percorsi e la definizione dei diritti degli studenti ([Decreto Legge 104/13](#) art. 8 bis comma 2). Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i percorsi sperimentali già attivati. Viene cassata la parte relativa alla definizione dei requisiti delle imprese nelle quali svolgere il percorso per l'acquisizione del diploma di scuola secondaria superiore

Quanto previsto dal Decreto Legislativo appare gravissimo. Innanzitutto l'età di accesso a questa tipologia di apprendistato scende di fatto di due anni rispetto a quanto previsto dal DL 104/13. Inoltre nelle classi seconde delle scuole secondarie superiori è assai comune trovare ragazzi che non hanno ancora compiuto i quindici anni. Anche per loro sarà possibile attivare questa tipologia di apprendistato?

Viene confermato l'appalto di un pezzo della scuola secondaria di II grado al Ministero del Lavoro.

La norma presente nella prima stesura del disegno di legge sulla scuola che prevedeva l'abrogazione delle norme sull'apprendistato sperimentale, eliminata dal ddl, è riapparsa magicamente nel decreto legislativo 81/15. Si tratta di un comportamento inqualificabile che avviene nel silenzio assordante del MIUR. La mancata definizione dei diritti degli studenti coinvolti e dei requisiti delle imprese, l'assenza del tutor scolastico delineano un quadro al tempo stesso desolante e preoccupante sul rapporto tra lavoro e istruzione.

Didattica laboratoriale e laboratori territoriali per l'occupabilità: opportunità o moltiplicatore di centri di spesa?

Nel lungo elenco di obiettivi formativi individuati come prioritari previsti dal comma 7 si trova anche il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (lettera i). Gli unici due punti del provvedimento che declinano tale obiettivo con maggiore chiarezza sono il comma 60 attraverso i laboratori territoriali per l'occupabilità e il comma 58 relativo al Piano nazionale per la scuola digitale. Inoltre nella delega sull'istruzione professionale (comma 181 lettera d) è previsto il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio

In particolare il comma 60 prevede che le *"istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:*

- a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del Made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;*
- b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;*
- c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico"*

Sono evidenti le contraddizioni e l'opacità di quanto stabilito da questo comma:

- a) non è chiaro quale sia effettivamente il ruolo dei vari soggetti (istituzioni scolastiche e soggetti cofinanziatori) nell'attivazione dei laboratori per l'occupabilità;
- b) il problema della didattica laboratoriale viene asfitticamente rinchiusa nell'ambito della presenza di laboratori, in questo caso, finalizzati all'occupabilità e alla possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico;
- c) viene bypassato completamente il problema della costituzione? di istituzioni scolastiche che abbiano una forte identità in termini di percorsi di studio attivati e quindi di laboratori funzionanti;
- d) non sono declinate le relazioni con l'alternanza scuola lavoro e l'apprendistato di primo livello;
- d) non è affatto chiaro quali siano i rapporti tra i citati servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati e le norme applicative del Jobs act sulle politiche attive del lavoro;
- e) è evidente il rischio di una moltiplicazione di soggetti che erogano servizi che riguardano la stessa platea di persone: scuole, poli tecnico professionali, centri per l'impiego
- f) aumenta la confusione sul ruolo e la funzione dei poli tecnico professionali: modalità organizzativa o soggetto formativo? Su questo si innesta la complessa problematica connessa al rapporto, nell'ambito della costituzione delle reti per l'apprendimento permanente, tra i poli e i Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA).

Per i laboratori è stanziata quota parte delle risorse, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, previste per le attività relative al Piano scuola digitale e, appunto, ai laboratori per l'occupabilità. La necessità di prevedere una specifica quantificazione delle risorse è collegata anche alla possibilità di utilizzare i fondi europei. Infatti in base al principio di addizionalità le risorse europee si aggiungono e non sostituiscono quelle nazionali. Per fare questo occorre definire da subito il livello di spese strutturali di competenza nazionale a cui si somma il sostegno dei fondi. Nel corso degli anni gli stanziamenti europei non possono portare ad una riduzione della spesa strutturale nazionale.

CURRICULUM DEGLI STUDENTI

Tante chiacchiere ma niente risorse

Su questa parte il percorso parlamentare non ha introdotto significative novità rispetto all'impianto originario del provvedimento.

Le discipline opzionali: a costo zero o finanziate dall'esterno

Vengono introdotti nel secondo biennio e nell'ultimo anno della secondaria di secondo grado ulteriori insegnamenti opzionali rispetto a quelli obbligatori che poi sono inseriti nel "Curriculum dello studente".

Il Curriculum delinea il "profilo" di ciascuno studente associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. I dati sono finalizzati all'orientamento e all'accesso al mondo del lavoro. A tal proposito è previsto l'emanazione entro 180 giorni, di un decreto ministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel quale saranno disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel "Portale unico dei dati della scuola".

Gli insegnamenti sono attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati.

Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi utilizzando anche finanziamenti esterni.

Nello svolgimento dei colloqui dell'Esame di Stato la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

Le attività di orientamento devono tenere conto delle eventuali difficoltà e problematiche degli studenti di lingua straniera.

Il coordinamento delle attività relative agli insegnamenti opzionali può essere affidato a docenti individuati nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Tutte le iniziative previste dall'articolo sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Interventi generici e omissioni interessate

La possibilità di introdurre insegnamenti opzionali ulteriori rispetto a quelli già previsti dai piani orari è positiva.

Le modalità per la loro attivazione sono irricevibili. In questo senso il ruolo del collegio dei docenti, non solo non è valorizzato, ma risulta decisamente messo in secondo piano.

Non sono esplicitati i possibili effetti sugli esami di stato determinati dall'introduzione di tali insegnamenti. L'indicazione secondo cui "*nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente*" appare generica e priva di reale significato.

Non è chiaro se la pubblicazione del curriculum dello studente avverrà al termine, oppure con aggiornamenti periodici, durante il percorso di studio. In ogni caso la FLC CGIL è contraria alla pubblicazione del curriculum degli studenti in obbligo di istruzione. Segnaliamo che la pubblicazione sui siti istituzionali delle scuole secondarie di II grado dei curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio è già prevista dall'art. 29 del DL 98/11. Su questo aspetto la FLC CGIL ha, a suo tempo, manifestato [forti perplessità](#).

Infine, in tema di orientamento, si continua a disattendere l'applicazione dei dispositivi normativi vigenti: Decreti legislativi 21 e 22 del 2008, "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente", trasmesse con la [nota MIUR 4232 del 19 febbraio 2014](#).

Da sottolineare che su tutte queste tematiche e su quella relativa ai corsi di primo soccorso per gli studenti della secondaria di I e II grado non sono previste risorse aggiuntive.

DELEGHE IN BIANCO

Al governo per legiferare su un'infinità di materie (ben 9). Soffocata la funzione del CSPI

Uno degli aspetti più negativi di questo DdL è la richiesta di un elevato numero di deleghe (9) che il Governo rivolge al Parlamento su un'infinità di materie. Queste deleghe prefigurano soluzioni spesso non condivisibili nel merito e con procedure discutibili sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Il DdL al comma 180 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al "riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione". In realtà, come chiarito dai commi successivi, il Governo con questa delega non intende limitarsi ad un'opera di risistemazione della normativa e delle disposizioni esistenti ma si attribuisce la facoltà di intervenire in modo ampio e diffuso sull'intero sistema d'istruzione con uno strumento, i decreti legislativi, che come noto non prevedono alcun confronto parlamentare.

I settori su cui il Governo si concede il potere di intervenire sono molto vasti: dalla riforma del sistema nazionale di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti alla revisione degli esami di Stato, dalla ridefinizione dei servizi educativi per l'infanzia alla revisione dei percorsi di istruzione professionale, dalla promozione di un nuovo sistema di inclusione scolastica degli studenti con disabilità alla definizione delle modalità di esercizio del diritto allo studio, dalla promozione della cultura umanistica e artistica al riordino delle scuole italiane all'estero.

Va detto che l'elenco delle materie nel passaggio dalla Camera al Senato è stato ridotto eliminando alcuni temi (come ad esempio la riforma degli organi collegiali e dell'autonomia scolastica), ciò non toglie che quanto resta nella delega comunque

rappresenti una porzione amplissima del sistema d'istruzione su cui il Governo si riserva di legiferare.

I contenuti della delega sono molto discutibili sia sul piano sostanziale che formale.

Sul piano sostanziale, ad esempio, non è affatto condivisibile l'ipotesi del sistema di reclutamento per la scuola superiore così come viene ridefinito dalla delega. Non convince l'idea di un intreccio tra formazione iniziale e accesso ai ruoli in cui appare alquanto nebuloso il ruolo attribuito alla scuola rispetto a quello ben definito dell'università. Inoltre appare eccessivo il percorso di formazione di tre anni e inaccettabile che questo periodo venga coperto con un contratto di tirocinio a tempo determinato, regolato per legge e al di fuori del contratto nazionale. Così come risulta non condivisibile la previsione che nel periodo di tirocinio l'attività prevalente sia quella di sostituire i docenti assenti. Mancano, inoltre, i criteri per la valutazione finale del percorso che rischia di rendere poco trasparente la selezione assegnandola a valutazioni monocratiche e favorendo così la chiamata diretta da parte del dirigente scolastico.

Così come appare per nulla condivisibile la previsione la proposta di un servizio educativo per l'infanzia integrato. Su questo tema nei prossimi giorni faremo ulteriori approfondimenti.

Non meno rilevanti sono le riserve sul piano della legittimità formale. Su tutti gli argomenti ritenuti oggetto di delega il DdL dovrebbe indicare, così come previsto dalla Costituzione e dalle norme generali, i principi e i criteri direttivi all'interno dei quali poi potrà essere esercitata la delega da parte del Governo.

Senonché per alcuni di questi argomenti, come ad esempio nel caso della revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, i criteri indicati appaiono piuttosto generici e indefiniti, e ciò lascia al Governo la possibilità di poter decidere successivamente in merito con il massimo della discrezionalità. La presenza di deleghe "in bianco", senza definizione dei principi ai quali devono informarsi e dei limiti entro cui i decreti governativi possono agire sono, a nostro parere, da considerarsi viziate sotto il profilo costituzionale.

Invece per altri argomenti presenti nella delega, ad esempio quello relativo al reclutamento dei docenti, vengono indicati ed enumerati in modo addirittura dettagliato i criteri attuativi tanto da far ritenere queste non materie delegate ma già conformate e definite e tutt'al più bisognose di un regolamento attuativo per l'effettiva messa in pratica piuttosto che di un decreto legislativo. La presenza di simili disposizioni di dettaglio mette in discussione la legittimità formale di una siffatta delega che invece dovrebbe limitarsi, come prevede l'ordinamento, a stabilire i principi e i criteri direttivi, cioè la "cornice" entro la quale il Governo dovrebbe legiferare.

Un ulteriore aspetto non meno grave sul piano della legittimità di queste deleghe consiste nel fatto che il Governo interviene su tutta una serie di questioni rilevanti sul piano professionale e delle condizioni di lavoro del personale scolastico, senza alcun confronto con le parti sociali titolari dei diritti contrattuali. Si prevedono infatti interventi (come il citato contratto di tirocinio per i neo-assunti) rispetto ai quali sarebbe gravemente illegittimo oltre che inopportuno non attivare le previste relazioni sindacali.

Per concludere sugli aspetti di illegittimità è da evidenziare che per tutti gli atti attuativi del DdL sui diversi temi viene esplicitamente escluso il parere del CSPI (comma 192), l'organismo di rappresentanza istituzionale della scuola di recente rieletto, che tra i propri compiti ha proprio quello di esprimersi sui provvedimenti normativi in materia d'istruzione.

Questo è uno dei temi su cui si concentrerà la nostra azione unitaria di impugnativa della legge.

EDILIZIA SCOLASTICA (Commi 153-179)

Vengono previste risorse aggiuntive collocate sul canale dei mutui. Il testo definitivo della legge approvato al Senato prevede al suo interno il recupero di ulteriori risorse per nuove costruzioni e interventi di manutenzione in materia di edilizia scolastica grazie ai mutui BEI pagati dallo Stato e gestiti da Cdp (cassa Depositi e Prestiti) con le Regioni. Viene infatti elevata la dotazione in maniera significativa: l'impegno statale per ripagare i mutui trentennali con la BEI trasla da 40 milioni l'anno a 54 milioni l'anno in totale. Per il 2015 L'impegno aggiuntivo per lo Stato resta a 40 milioni mentre a partire dal 2016 sale a 50 milioni l'anno. Complessivamente, il Ministero dell'Istruzione stima in 200 milioni di euro l'impegno aggiuntivo creato grazie al meccanismo dei mutui BEI.

Vengono inoltre confermate nel testo le due misure già previste sin dalla prima stesura del DDL varato dal Governo lo scorso marzo:

- a) Da una parte il concorso per selezionare i progetti di scuole innovative tramite i fondi INAIL (fino a 300 milioni), che prevede scadenze attuative dopo l'entrata in vigore della legge di conversione;
- b) 40 milioni di euro per il 2015 per finanziare gli interventi di messa in sicurezza delle scuole che potranno essere cofinanziati dagli enti locali proprietari.
- c) Le risorse potranno anche arrivare da fondi non spesi per vecchi programmi di edilizia scolastica e recuperati dalle regioni.

In conclusione c'è una traslazione da 40 milioni a 56 milioni per il 2016 dei mutui Bei (vedi punto 1), mentre tutte le altre risorse sono il riciclo di stanziamenti già previsti da disposizioni precedenti.

L'Osservatorio edilizia scolastica

La modifica introdotta nel maxi-emendamento presentato in Senato attenua la presenza delle associazioni civiche all'Osservatorio dell'edilizia scolastica (l'organo che ha compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi). La partecipazione delle associazioni civiche ora è consentita solo su specifiche tematiche, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti.

SCUOLE PARITARIE (Commi 151 e 152)

Se da un lato vengono confermati gli attuali finanziamenti alle scuole paritarie posti a carico dello Stato e contemplati nel Bilancio del MIUR con l'attuale distribuzione, viene prevista la detraibilità del 19% delle spese sostenute dalle famiglie per la frequenza degli alunni in scuole paritarie per un importo massimo di 400 euro l'anno della spesa sostenuta.

Verifica e monitoraggio della permanenza dei requisiti della parità scolastica con particolare rilevanza nelle scuole secondarie paritarie di II grado (Legge 62/00) con relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro dell'Istruzione. Non vengono stabiliti con esattezza i requisiti necessari per il mantenimento della parità da parte del MIUR che dovrà normare il tutto con interventi di legislazione secondaria, anche allo scopo di debellare il perverso fenomeno dei diplomifici. Il rischio è che continuino a sopravvivere le discrasie già presenti nel sistema e mai efficacemente contrastate.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO **(Commi 195 e 196)**

Viene confermato il contingente attuale e vengono dichiarate inefficaci le norme e le procedure contenute nella contrattazione collettiva (Capo X del CCNL Scuola in vigore) in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Praticamente si tratta di vedere quali aspetti contrattuali verranno cassati. Ora si tratta di capire come verrà ridisegnato l'intero sistema della scuola italiana all'estero ivi compresi i corsi di lingua e cultura di cui alla legge 153/71 rinviato ad uno specifico decreto attuativo da emanarsi di concerto con il MAE (Ministero Affari Esteri).